REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 356/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2012

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 per quanto riguarda i periodi di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e le gare successive della campagna di commercializzazione 2011/12 per le importazioni di zucchero a dazio doganale ridotto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l'articolo 187 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione [2] ha aperto una gara permanente per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2011/12.

(2) Dato il miglioramento dell'approvvigionamento di zucchero sul mercato dell'Unione, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 57/2012 della Commissione [3] è stata sospesa la presentazione delle offerte per le gare parziali il cui termine scadeva il 25 gennaio, il 1° febbraio e il 15 febbraio 2012.

(3) Dal costante monitoraggio del mercato emerge che l'approvvigionamento di zucchero sul mercato dell'Unione è migliorato solo moderatamente. Nonostante l'aumento delle importazioni verificatosi nel gennaio 2012, da metà febbraio si osserva un rallentamento considerevole delle importazioni dagli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, come pure dai Paesi meno sviluppati. Quest'analisi è stata confermata nel corso della riunione del comitato di gestione dell'8 marzo 2012 da un'ampia maggioranza di Stati membri, che ritengono che sussistano problemi di approvvigionamento i quali potrebbero peggiorare nel corso della campagna di commercializzazione. Questo potrebbe avere ripercussioni in particolare per le piccole e medie imprese e i clienti che detengono quantità fisse nel quadro di contratti a lungo termine.

(4) Appare quindi opportuno anticipare i periodi di presentazione delle offerte e la loro scadenza, fissata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 rispettivamente al 6 giugno, 27 giugno e 11 luglio 2012.

(5) Occorre quindi modificare il regolamento (UE) n. 1239/2011.

(6) Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le gare successive ha inizio a decorrere dal primo giorno feriale successivo a quello della scadenza del termine precedente. Esso scade alle ore 12.00, ora di Bruxelles, del 2 maggio, 23 maggio e 6 giugno 2012.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

---

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 318 dell'1.12.2011, pag. 4.
[3] GU L 19 del 24.1.2012, pag. 12.